Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 76

Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 2021

Oggetto: Sospensione dei termini dei versamenti ex art. 1, comma 36, della Legge n. 178/2020 – Legge di Bilancio 2021 –

Con la Circolare n. 55 della L.N.D. datata 4 gennaio 2021, concernente la Legge di Bilancio 2021, è stata data, tra l'altro, notizia delle norme recate dagli artt. 36 e 37 della medesima Legge con i quali è stata disposta a favore delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle Associazioni e Società Sportive Professionistiche e **Dilettantistiche** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPMC 24 ottobre 2020 (*art. 1, comma 9, lett. e*)), la sospensione dei termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 DPR n. 600/1973 (*sui redditi di lavoro dipendente e assimilati*) in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021;
- dell'IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

Va ricordato che il DPCM del 24 ottobre 2020, all'art.1, comma 9, lett. e), stabilisce la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive degli sport individuali o di squadra, mentre **restano consentiti** soltanto gli eventi e le competizioni sportive **riconosciuti di interesse nazionale**, nei settori professionistici e **dilettantistici,** dal CONI e dalle FSN. Ne consegue che la disposizione agevolativa è applicabile ai soggetti di cui all'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, **che pongono in essere eventi e competizioni di interesse nazionale** riconosciuti dal CONI e dalle FSN.
A tale riguardo l'INPS, con Circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, ha evidenziato che comunicherà al Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione *de qua*, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardante lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020. L'INPS, inoltre, precisa che le disposizioni di cui alla norma in commento sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase

amministrativa concesse dall'INPS stesso. La sospensione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell'accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. L'INPS evidenzia, poi, che la sospensione in trattazione **non** opera rispetto alle rate in scadenza nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione di cui agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all'art. 97 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei Decreti-Legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi del comma 36 in argomento dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 37, senza applicazione di interessi e sanzioni e in unica soluzione entro il 31 maggio 2021; la ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di interessi e sanzioni, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. Gli importi in pagamento rateale in scadenza nelle mensilità di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere pagati entro il giorno 16 delle mensilità di dicembre. L'INPS fa, infine, presente che nelle fattispecie in argomento non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.